



COMUNE DI FURCI SICULO

(PROVINCIA DI MESSINA)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 36

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore **17.30** e seguenti nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A
1	DI BELLA GIANLUCA - PRESIDENTE	*	
2	UCCHINO ROSARIA BARBARA	*	
3	CURCURUTO GIOVANNI	*	
4	SANDRA RALUCA		*
5	SETTIMO SANTI		*
6	CASABLANCA MARTINA		*
7	FERRARA ROSARIO		*
8	RALLI CONCETTO	*	
9	PISTONE AGATINO FRANCESCO		*
10	GARUFI ANGELO SALVATORE	*	
11	RIGANO FRANCESCO	*	
12	COCUCCIO CHIARA	*	
13	VITA SARAH PAOLA	*	
14	TRIMARCHI PIETRO	*	
15	MOSCHELLA FRANCESCO	*	

Assegnati	n. 15
In carica	n. 15

Presenti	n. 10
Assenti	n. 05

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: _____ //

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **DOTT. DI BELLA Gianluca** nella qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina**.

Sono presenti per la **Giunta Comunale**, ai sensi del 3° comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, il **Sindaco Dott. Sebastiano Foti**, il **Vice Sindaco Maria Vera Scarcella** e gli **Assessori Raffaella Anastasi e Alessandro Niosi**.

La seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i Signori: _____ //

Preliminarmente il Sindaco Dott. Foti Sebastiano porge le condoglianze al capogruppo di maggioranza consiliare, Arch. Settimo Santi assente, per la perdita della mamma ed esprime la vicinanza e la solidarietà dell'Amministrazione comunale a lui ed alla sua famiglia.

Interviene il Presidente del consiglio comunale Dott. Gianluca Di Bella associandosi insieme ai consiglieri comunali per questo momento di cordoglio.

Il Presidente del consiglio comunale successivamente e preliminarmente precisa che da questa seduta consiliare le proposte di deliberazione verranno lette in sintesi e non integralmente, fatta eccezione per il caso in cui la richiesta di lettura integrale non venga espressamente richiesta dai consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Di Bella Gianluca legge sinteticamente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)"*. Successivamente evidenzia che lo stesso è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare in data 25/08/2014. Fa presente, altresì, che essendo assente il capogruppo della maggioranza consiliare Arch. Settimo Santi fungerà durante la presente seduta consiliare quale capogruppo di maggioranza consiliare il consigliere ing. Curcuruto Giovanni.

Entra il consigliere comunale Raluca Sandra.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Entra il consigliere Pistone Agatino Francesco.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che precisa che intende effettuare degli emendamenti. Il primo emendamento riguarda l'art. 37 inerente le riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta. Premette che si tratta di un emendamento già proposto l'anno scorso in sede di approvazione del Regolamento Tares e non approvato in quanto si era detto che si sarebbe costituita l'ARO e si sarebbero conseguentemente anche regolamentate le distanze per tali zone. L'emendamento propone di sostituire l'art. 37 con il seguente testo: *Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni, i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari e inferiore a 400; in misura del 30% se è superiore a 400 metri lineari e inferiore a 500; in misura del 40% se superiore a 500 metri lineari.*

Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo allegghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Interviene il Presidente che chiede quale sia la percentuale massima di riduzione.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che spiega che la percentuale massima di riduzione per tali casi è il 40% e negli altri casi è del 30%. Ritiene comunque che si possa fare un altro tipo di graduazione: distanza superiore a 300 mt. e inferiore a 400 mt. 10%; distanza superiore a 400 mt. e inferiore a 500 mt. 15% e distanza superiore a 500 mt. 20% oppure distanza superiore a 300 mt. e inferiore a 400 mt. 15%; distanza superiore a 400 mt. e inferiore a 500 mt. 20% e distanza superiore a 500 mt. 25%.

Interviene il Presidente dicendo che si modificano queste percentuali si va sicuramente ad incidere sugli altri tipi di agevolazioni.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che evidenzia che ai tempi di vigenza del regolamento Tarsu per le distanze superiori a 500 mt. la percentuale di riduzione prevista era del 50%. Chiede di conoscere quante utenze superano i 500 mt. e se per il 2014 valgono gli stessi limiti previsti per la Tares ovvero se la legge di stabilità 2014 dà maggiori spazi di manovra.

Interviene l'esperto rag. Carella che precisa che per la Tari non vi sono più limiti, ma che comunque il costo va interamente coperto al 100%. Spiega che si tratta di una scelta politica come lo è anche la costituzione dell'Aro.

Interviene la Dott.ssa Intelisano, responsabile del servizio tributi, che risponde dicendo che non vi sono molte richieste per le distanze che superano i 500 mt.

Int
pre

Int
rig
50

Int
tal

A c
Ang
occ
vic
ubi
del
line

Ese

PRI

L'en

Int
eme
al r
15%
cons
sost

Inte

Inter
prog

Inter
città
incid
regol

Inter
fatte
acqui

Inter
l'ann

Inter

Inter
Sicul
aume
regol

Interv

Interv
per l'a
pertar
cittadi

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che evidenzia che comunque il regolamento prevede altre riduzioni.

Interviene il consigliere di maggioranza Garufi Angelo Salvatore che propone una soluzione intermedia al riguardo: distanza superiore a 300 mt. e inferiore a 400 mt. 15%; distanza superiore a 400 mt. e inferiore a 500 mt. 22% e distanza superiore a 500 mt. 30%.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che afferma di essere d'accordo con tale ultima proposta.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal consigliere di maggioranza Garufi Angelo Salvatore: "Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 15% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari e inferiore a 400; in misura del 22% se è superiore a 400 metri lineari e inferiore a 500; in misura del 30% se superiore a 500 metri lineari".

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

L'emendamento viene approvato.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che propone un secondo emendamento relativo all'art. 38 inerente la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero. L'emendamento propone di sostituire all'art. 38 ai commi 3,4,5 la misura della riduzione del 15% equiparandola alle altre riduzioni previste con il seguente testo del 25%. Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo allegghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Interviene il Presidente affermando che lo avrebbe voluto proporre lui.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che evidenzia che si tratta ancora di un progetto pilota e che ad oggi non si può fare una stima del compostaggio domestico.

Interviene il Presidente chiedendo ad oggi quanti lo fanno il compostaggio e che bisogna incentivare i cittadini in tale senso. Evidenzia che la percentuale di riduzione del 15 % prevista è annuale e che può incidere di 7/8 € a compostaggio domestico. Evidenzia altresì che ad oggi non è stato ancora redatto il regolamento per il compostaggio domestico.

Interviene l'esperto rag. Carella che dice che si tratta di cattedrali nel deserto in quanto lui riporta esperienze fatte anni fa nel suo Comune quando era stato distribuito il trita rifiuti ed in questi casi i contribuenti lo acquistavano per avere una riduzione sulla tassa ma nella realtà non lo utilizzavano.

Interviene il consigliere di maggioranza Ing. Curcuruto Giovanni che chiede di conoscere se si paga 300 € l'anno di tassa quanto inciderà la riduzione se si fa il compostaggio.

Interviene l'esperto rag. Carella spiegando che l'incidenza attuale sarebbe del 15%.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che fa presente come solo nel Comune di Furo Siculo si stanno portando avanti progetti di questo tipo. Ritiene che in questa fattispecie non è il caso di aumentare la percentuale di riduzione della tassa, perché vi sono altre tipologie di riduzione contemplate nel regolamento.

Interviene il Presidente ricordando che è necessario sempre incentivare i contribuenti.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che evidenzia che per tale tipologia per l'anno 2014 è prevista la riduzione del 15% e che ormai mancano solo tre mesi alla fine dell'anno in che senso si potrebbe poi di nuovo rimodulare per l'anno 2015. Fa presente che è importante restituire ai cittadini quello che finora hanno dato.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

L'emendamento viene approvato.

Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco che propone un terzo emendamento relativo all'art. 39 inerente la riduzione della tariffa per particolari categorie. *L'emendamento propone di inserire all'art.39 l'ulteriore ipotesi da indicare in progressione: Abitazione con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti con riduzione del 25%. Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo allegghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che chiede se è stata anche prevista la metratura.

Risponde il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco affermando che già la legge prevede dei coefficienti per il calcolo sia fissi che variabili.

Interviene il consigliere di maggioranza Ing. Curcuruto Giovanni affermando di non essere d'accordo in quanto ci sono casi in cui un soggetto solo ha esclusivamente una grande abitazione ed il caso in cui ha invece più abitazioni.

Interviene il consigliere di maggioranza Garufi Angelo Salvatore affermando di non essere d'accordo in quanto ci sono troppe abitazioni in cui la dichiarazione di occupazione con unico abitante è fittizia.

Interviene la Dott.ssa Intelisano, responsabile del servizio tributi, che afferma che la riduzione per l'abitazione con unico occupante già è stata regolamentata.

Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco che evidenzia che tale emendamento è proposto ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 (Sandra Raluca, Rigano, Vita, Cocuccio, Trimarchi, Moschiella) - VOTI CONTRARI N. 6 (Di Bella, Garufi, Pistone, Curcuruto, Uchino, Ralli) - ASTENUTI N. 0

L'emendamento non viene approvato.

Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco che propone un quarto emendamento sempre relativo all'art. 39 inerente la riduzione della tariffa per particolari categorie. *L'emendamento propone di inserire all'art.39 il comma 2 bis: I detentori dei locali destinati ad attività produttive ai fini della riduzione di cui al punto 1 dovranno presentare presso l'ufficio tributi documentazione probante la sospensione e/o la riduzione dell'attività esercitata. Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo allegghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Intervengono sia l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che la Dott.ssa Intelisano, responsabile del servizio tributi, affermando che tale previsione è già contenuta all'interno del regolamento.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESE

L'emer

Intervie

emend

modific

familiar

esenzio

riduzion

equival

indicate

consegn

sostanz

Intervie

Replica

valere l'

Intervie

essere ri

Intervie

riferimen

Risponde

riferimen

Intervie

Intervie

chi dimos

€ e riduzi

A questo

Avv. Rig

Eseguita l

PRESENT

Trimarch

Ralli) -

L'emendar

Interviene

relativo se

dell'art.40

approvato

una riduzi

condizione

affinchè lo

Interviene

con il preside

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

L'emendamento viene approvato.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che propone un quinto emendamento relativo all'art. 40 inerente ulteriori riduzioni e agevolazioni. *L'emendamento propone di modificare l'art.40 sostituendo il comma 1 lettera b) "Riduzione del 25% di quanto dovuto per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente è inferiore ad € 5.000,00" con il seguente: - esenzione totale per chi dimostra di avere il reddito del proprio nucleo familiare equivalente ad € 0,00; - riduzione del 50% di quanto dovuto per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente è inferiore ad € 5.000,00; - riduzione del 25% di quanto dovuto per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente è inferiore ad € 7.500,00.* Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo allegghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera affermando che non si può andare oltre il 30%.

Replica il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco affermando che tale limite del 30% valeva l'anno scorso per la Tares.

Interviene la Dott. ssa Intelisano, responsabile del servizio tributi, affermando che tale riduzione potrebbe essere rischiosa in quanto vi sono in merito diverse richieste.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera chiedendo se per la riduzione si intende fare riferimento all'Isee o alla dichiarazione dei redditi.

Risponde il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco affermando che si intende fare riferimento all'Isee.

Interviene il Presidente chiedendo se qualcuno ha da proporre qualche soluzione intermedia.

Interviene il consigliere di minoranza Moschella Francesco proponendo tale soluzione: Riduzione del 75% per chi dimostra indicatore Isee pari a 0; riduzione del 50% per chi dimostra indicatore Isee inferiore a 5.000, 00 € e riduzione del 25% per chi dimostra di avere indicatore Isee inferiore a € 7.500,00.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 (Sandra Raluca, Rigano, Vita, Cocuccio, Trimarchi, Moschella) - VOTI CONTRARI N. 6 (Di Bella, Garufi, Pistone, Curcuruto, Uchino, Ralli) - ASTENUTI N. 0

L'emendamento non viene approvato.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco che propone un sesto emendamento relativo sempre all'art. 40 inerente ulteriori riduzioni e agevolazioni. *L'emendamento propone la modifica dell'art.40 con la sostituzione del primo periodo del comma 3 con il seguente: Le eventuali riduzioni e/o agevolazioni indicate nei precedenti commi ed articoli possono essere cumulate, ma saranno soggette ad una riduzione del 30% sulla percentuale complessiva, e saranno concesse su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto.* Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo allegghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera facendo presente che bisogna verificare se tutti possono rientrare in tutte queste riduzioni.

Interviene il consigliere di maggioranza Ing. Curcuruto Giovanni che precisa che lui parte dal principio che le riduzioni non possono essere cumulabili.

Interviene il Vice Presidente del Consiglio comunale prof.ssa Uchino Rosaria facendo presente che il cumulo delle riduzioni non deve essere inteso come somma algebrica.

Replica il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco che precisa che l'emendamento proposto è da intendersi in tal senso.

Interviene il Presidente proponendo se è possibile identificare quali soggetti passivi beneficiari solo i portatori di handicap con un'ulteriore riduzione del 5% e precisamente propone la seguente modifica dell'art. 40 al comma 1 lett. a) ed al primo capoverso del comma 3:

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:

- a) del 25% per le famiglie in cui sia presente un portatore di handicap, individuato e certificato come "grave dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della L. n. 104/92 art.3 e/o invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, L. 18/1980 e L. 508/88.
Tale riduzione è applicabile solo per le famiglie residenti nel comune di Furci Siculo ed è cumulabile esclusivamente con una sola altra riduzione prevista dal presente regolamento, su istanza prodotta dall'interessato. Per tale fattispecie è prevista un'ulteriore riduzione del 5% da sommare a quella base prevista dal presente punto (per un misura massima complessiva del 30%).

3. Le eventuali riduzioni e/o agevolazioni indicate nei precedenti commi ed articoli non possono essere cumulate e saranno concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, fatta eccezione di quanto stabilito al comma 1 lett. a del presente articolo.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 5 (Rigano, Vita, Cocuccio, Trimarchi, Moschella) - VOTI CONTRARI N. 7 (Di Bella, Garufi, Pistone, Curcuruto, Uchino, Ralli, Sandra Raluca) - ASTENUTI N. 0

L'emendamento non viene approvato.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento da lui proposto.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

L'emendamento viene approvato.

Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco che propone un settimo emendamento relativo sempre all'art. 40 inerente ulteriori riduzioni e agevolazioni. *L'emendamento propone di inserire all'art.40 il seguente comma 2 bis: Debbono altresì non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, su istanza e opportunamente documentati, i casi di soggetto residente che dimostra di dimorare abitualmente fuori dal comune di residenza per studio, lavoro e/o altro, per la durata della sua permanenza fuori dal territorio comunale. Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo alleghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che fa presente che bisogna mettere un limite temporale all'assenza.

Interviene il capogruppo di minoranza consigliere Avv. Rigano Francesco affermando che i contratti di locazione sono depositati presso i Comuni e devono essere gli uffici interessati a fare questa verifica.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal capogruppo di minoranza consiliare Avv. Rigano Francesco.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 5 (Rigano, Vita, Cocuccio, Trimarchi, Moschella) - VOTI CONTRARI N. 7 (Di Bella, Garufi, Pistone, Curcuruto, Uchino, Ralli, Sandra Raluca) - ASTENUTI N. 0

L'emendamento non viene approvato.

Interviene l'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera che propone un emendamento relativo sempre all'art. 40 inerente ulteriori riduzioni e agevolazioni. *L'emendamento propone di inserire all'art.40 il seguente comma 2 bis: Viene stabilita una riduzione del 25% per i soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa ma dimoranti presso case di cura e/ di riposo per un periodo superiore a sei mesi ed in modo continuativo ed il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal solo soggetto.* Ne dà lettura e dopo lo consegna al Segretario comunale affinché lo alleghi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore alle Finanze Avv. Scarcella Maria Vera.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

L'emendamento viene approvato.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, così come emendata.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", così come emendata.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – della L.R. 44/1991.

I sot
Sara

- SO
NELL
POSS
CONI
CORF
PUNT
SUPE

con il

"NELL
POSSE
CONF
CORR
PUNT
SUPE
SUPE
A 500

- Fuzi

France

Di

Di

Di

Di

Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 1 ARGOMENTO N° 1 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- SOSTITUIRE L'ART. 37 "Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta" NELLE ZONE OVE NON È EFFETTUATA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, I POSSESSORI, GLI OCCUPANTI ED I DETENTORI DEGLI INSEDIAMENTI SONO TENUTI A CONFERIRE RIFIUTI URBANI ED EQUIPARATI NEI CONTENITORI VICINIORI ED A CORRISPONDERE LA TASSA IN MISURA RIDOTTA DEL 20% SE LA DISTANZA DAL PIÙ VICINO PUNTO DI RACCOLTA UBICATO NELLA ZONA PERIMETRATA O DI FATTO SERVITA È SUPERIORE A 500 METRI LINEARI

con il seguente testo:

"NELLE ZONE OVE NON È EFFETTUATA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, I POSSESSORI, GLI OCCUPANTI ED I DETENTORI DEGLI INSEDIAMENTI SONO TENUTI A CONFERIRE RIFIUTI URBANI ED EQUIPARATI NEI CONTENITORI VICINIORI ED A CORRISPONDERE LA TASSA IN MISURA RIDOTTA DEL 20% SE LA DISTANZA DAL PIU' VICINO PUNTO DI RACCOLTA UBICATO NELLA ZONA PERIMETRATA O DI FATTO SERVITA E' SUPERIORE A 300 METRI LINEARI E INFERIORE A 400; IN MISURA DEL 30% SE E' SUPERIORE A 400 METRI LINEARI E INFERIORE A 500; IN MISURA DEL 40% SE SUPERIORE A 500 METRI LINEARI"

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014

Francesco Rigano

Chiara Cocuccio

Francesco Moschella

Pietro Trimarchi

Sarah Paola Vita

Francesco Rigano
Chiara Cocuccio
Francesco Moschella
Pietro Trimarchi
Sarah Paola Vita

Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 2 ARGOMENTO N° 1 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- SOSTITUIRE ALL'ART. 38 "Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero, ai commi 3, 4 e 5" la misura della riduzione del 15% equiparandola alle altre riduzioni previste

con il seguente testo:

"DEL 25%"

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014

Francesco Rigano

Chiara Cocuccio

Francesco Moschella

Pietro Trimarchi

Sarah Paola Vita

Francesco Rigano
Chiara Cocuccio
Francesco Moschella
Pietro Trimarchi
Sarah Paola Vita

Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 3 ARGOMENTO N° 1 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

INSERIRE ALL'ART. Art. 39 "Riduzione tariffa per particolari categorie" l'ulteriore ipotesi da indicare in progressione:

- **ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE, COME EMERGENTE DALLE RISULTANZE ANAGRAFICHE PER I SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE E DA APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I NON RESIDENTI CON RIDUZIONE DEL 25 %**;

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014

Francesco Rigano

Chiara Cocuccio

Francesco Moschella

Pietro Trimarchi

Sarah Paola Vita



Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 4 ARGOMENTO N° 1 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

INSERIRE ALL'ART. 39 "Riduzione tariffa per particolari categorie" il comma 2 bis:

- **2 BIS: ^{DETECTORI DEL} I LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE AI FINI DELLA RIDUZIONE DI CUI AL PUNTO 1 DOVRANNO PRESENTARE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSPENSIONE E/O LA RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' ESERCITATA";**

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014




Francesco Rigano

Chiara Cocuccio

Francesco Moschella

Pietro Trimarchi

Sarah Paola Vita



Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 5 ARGOMENTO N° 4 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

MODIFICARE L'ART. 40 "Ulteriori riduzioni e agevolazioni" sostituendo il comma 1 lettera b) "RIDUZIONE DEL 25 % DI QUANTO DOVUTO PER I NUCLEI FAMILIARI IL CUI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E' INFERIORE AD € 5.000,00" con il seguente:

- ESENZIONE TOTALE PER CHI DIMOSTRA DI AVERE IL REDDITO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE EQUIVALENTE AD € 0,00 (€ ZERO,00);
- RIDUZIONE DEL 50 % DI QUANTO DOVUTO PER I NUCLEI FAMILIARI IL CUI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E' INFERIORE AD € 5.000,00 (€ CINQUEMILA,00);
- RIDUZIONE DEL 25 % DI QUANTO DOVUTO PER I NUCLEI FAMILIARI IL CUI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E' INFERIORE AD € 7.500,00 (€ SETTEMILACINQUECENTO,00)

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014

Francesco Rigano

Chiara Cocuccio

Francesco Moschella

Pietro Trimarchi

Sarah Paola Vita



Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 6 ARGOMENTO N° 1 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

MODIFICARE L'ART. 40 "Ulteriori riduzioni e agevolazioni" sostituendo il primo periodo del comma 3 "LE EVENTUALI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI INDICATE NEI PRECEDENTI COMMI ED ARTICOLI NON POSSONO ESSERE CUMULATE E SARANNO CONCESSE SU DOMANDA DELL'INTERESSATO E A CONDIZIONE CHE QUESTI DIMOSTRI DI AVERNE DIRITTO" con il seguente:

- LE EVENTUALI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI INDICATE NEI PRECEDENTI COMMI ED ARTICOLI POSSONO ESSERE CUMULATE, MA SARANNO SOGGETTE AD UNA RIDUZIONE DEL 30 % SULLA PERCENTUALE COMPLESSIVA, E SARANNO CONCESSE SU DOMANDA DELL'INTERESSATO E A CONDIZIONE CHE QUESTI DIMOSTRI DI AVERNE DIRITTO.

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014


Francesco Rigano

Chiara Cocuccio

Francesco Moschella

Pietro Trimarchi

Sarah Paola Vita



Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO N° 1 ARGOMENTO N° 1 ODG CC DEL 10/09/2014

I sottoscritti Francesco Rigano, Chiara Cocuccio, Francesco Moschella, Pietro Trimarchi, Sarah Paola Vita, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza,


PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

INSERIRE ALL'ART. Art. 40 "Ulteriori riduzioni e agevolazioni" la seguente ulteriore ipotesi da indicare come comma 2 bis:

- **2 BIS: DEBBONO ALTRESI' NON ESSERE CONSIDERATI, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI, SU ISTANZA E OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATI, I CASI DI SOGGETTO RESIDENTE CHE DIMOSTRA DI DIMORARE ABITUALMENTE FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA PER STUDIO, LAVORO E/O ALTRO, PER LA DURATA DELLA SUA PERMANENZA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE**

- Furci Siculo, li 10 settembre 2014


Francesco Rigano



Chiara Cocuccio



Francesco Moschella



Pietro Trimarchi



Sarah Paola Vita



AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

EMENDAMENTO N. 1 PROPOSTO DALL'ASSESSORE MARIA VERA
SCARCELLA

All'art. 40 inserire il comma 2 bis che recita:

Viene stabilita una riduzione del 25% per i soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa ma dimoranti presso case di cura e/o di riposo per un periodo superiore a sei mesi ed in modo continuativo ed il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal solo soggetto.

Fare Sicolo, 10 Settembre 2014





COMUNE DI FURCI SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 08.09.2014

Il PropONENTE

Area Economico Finanziaria
IV Servizio

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1 gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997 come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 che prevede tra l'altro che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Precisato che:

- i presupposti impositivi vanno rinvenuti: a) nel possesso degli immobili; b) nella erogazione e fruizione di servizi comunali;
- malgrado l'eterogeneità della materia trattata si ritiene opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni;

- i commi 639 e seguenti dell'art.1 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità) introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Dato atto che:

- il comma 502 dell' art.1 della Legge n.147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 istitutivo della Tares;
- il comma 730 della predetta Legge precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU con i correttivi connessi all'abolizione del tributo sulla prima casa, se di categoria non di lusso e della previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria D;
- il comma 480 della stessa legge prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro con riguardo alla TARI i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività, la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali riduzioni ed esenzioni e con riguardo alla TASI la disciplina delle eventuali riduzioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli articoli 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge 02.05.2014 n.68.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot.n. 4033/2014 del 28.02.2014 la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della legge 147/2013 in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall'ufficio tributi comunale e che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 in virtù di quanto previsto dalle succitate norme;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC);

Visto che il succitato Regolamento è stato esaminato in data 25.08.2014 dall'apposita Commissione consiliare;


Considerato che relativamente al succitato schema di Regolamento è stato dato avviso di deposito all'Albo Pretorio on line in data 26.08.2014 al reg. n. 901;

Visto TO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Propone che il Consiglio Comunale deliberi

1. **Di approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), costituito da n. 72 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Di fare presente** che malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti IMU, TASI e TARI;
3. **Di dare atto** che in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014;
4. **Di stabilire** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Il Responsabile del IV Servizio
Area Economico - Finanziaria

Il Proponente




COMUNE DI FURCI SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 08.09.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Lì 08.09.2014

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lì 08.09.2014

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art 55, comma 5, della L. della L. 08 giugno 1990 n. 142, recepita in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, come modificata con la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 si attesta la copertura della spesa nell'esercizio finanziario anno

Capitolo Comp/Re. imp. n. €

Capitolo Comp/Res. imp.n. €

Capitolo Comp/Res. imp.n. €

Lì

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

COMUNE DI FURCI SICULO

(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con deliberazione n. ____ del Consiglio Comunale di data _____

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Furci Siculo dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto d'imposta e composizione

La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 - Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie ~~esista~~ sul territorio comunale.

Art. 4 - Funzionario Responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli artt.8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e smi, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs 23/2011.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

Art. 6 - Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 - Definizioni delle fattispecie imponibili

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:

Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono:

il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;

gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9 - Base imponibile

L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

85 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

85 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 1

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 10 - Riduzioni della base imponibile

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

2) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia;

3) Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11 - Aliquote e detrazione di imposta

Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76 %, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art.13 - Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 224 e successive modificazioni;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Ai sensi del combinato disposto dalla Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 1 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222;

Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 - Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15 - Assimilazione ad abitazione principale

1 Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:

2 a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3 a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

4 Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro cinquecento.

5 Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 16 - Versamento

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta, quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad € 12,00.

Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17 - Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.

Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 18 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi svolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.

Art. 19 Presupposto impositivo

Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 20 – Base imponibile

La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente art. 9.

Art. 21 – Soggetti passivi

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 7.

Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 22 - Aliquote

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, approva le aliquote e la eventuale detrazione, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge, o ridurre le aliquote fino all'azzeramento.

Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 23 - Detrazione per abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.

Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione

...famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 24 - Esenzioni

Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m., come di seguito richiamati:

i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 901 e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222 (attività religiose) ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall' art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1.

Art. 25 - Servizi indivisibili

Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 26 - Versamento

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro (2,00). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 27 - Dichiarazioni

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili e se contenenti gli estremi catastali, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai casi in cui la base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 28**Presupposto della tassa***(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)*

La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Si considerano aree tassabili:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili cosiddette non operative (per esempio, il parcheggio di un supermercato o l'area di manovra di uno stabilimento industriale).

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, i cortili, i giardini e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 29**Determinazione della superficie***(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)*

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 del d.l. 06/12/2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 23/12/11.n.214 (TARES).

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N	ATTIVITA	Percentuale di riduzione della superficie
.....	- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
.....	- laboratori fotografici, eliografie	20%
.....	- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	20%
.....	- gabinetti dentistici, radiologia e lab. odontotecnici	20%
.....	- laboratori di analisi	20%
.....	- autoservizi, autolavaggi, autorimesse	20%
.....	- attività industriali con capannone di produzione	20%
.....	- attività artigianale di produzione beni specifici	20%
.....	- tipografie, stampere, incisioni, vetriere, serigrafie	20%
.....	- case di riposo	20%
.....	- falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	20%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 30
Locali ed aree non utilizzate
(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

- La **tassa** è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- I **locali per abitazione** si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, o attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas.
- I **locali e le aree a diversa destinazione** si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 31
Soggetti passivi
(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

- La **tassa** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 32

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- tagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

- sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
- non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che

siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 33

Obbligazione tributaria

(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 34

Piano finanziario e tariffe

(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 35

Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla

riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 20%.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

Art. 36

Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 37

Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta

(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni, i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

Art. 38

Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero

(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compatibili mediante la pratica di compostaggio domestico e/o collettivo, previa adozione di apposito regolamento è prevista una riduzione della tariffa variabile del 15 %.
4. Per le utenze non domestiche che aderiscono alla convenzione di raccolta porta a porta stipulata dal comune è prevista una riduzione del 15 %.
5. Per le utenze domestiche che aderiscono al progetto "Adotta un'aiuola" è prevista una riduzione del 15% giusto regolamento approvato con delibera consiliare n. del .
6. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Art. 39
Riduzione tariffa per particolari categorie
(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.	25
2	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.	25

2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 40
Ulteriori riduzioni e agevolazioni
(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:

del 25% per le famiglie in cui sia presente un portatore di handicap, individuato e certificato come "grave dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della L.n. 104/92 art.3 e/o invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", L. 18/1980 e L. 508/88.

La riduzione è applicabile solo per le famiglie residenti nel comune di Furci Siculo e non può essere cumulata con altre riduzioni già applicate

riduzione del 25% di quanto dovuto per i nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente è inferiore ad Euro5.000,00.....

.....
.....
.....
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso di un anziano dimorante in casa di riposo, su istanza e se opportunamente documentato.

Le eventuali riduzioni e/o agevolazioni indicate nei precedenti commi ed articoli non possono essere cumulate e saranno concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni. - Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 41
Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 20 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 20 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.
7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.
8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 42

Tariffa giornaliera di smaltimento

(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

- Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
- La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
- In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
- L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
- Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Art. 43
Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0.75	0.75
2	0.88	0.88
3	1.00	1.00
4	1.08	1.08
5	1.11	1.11
6 o più	1.10	1.10

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0.60	1.00
2	1.40	1.80
3	1.80	2.30
4	2.20	3.00
5	2.90	3.60
6 o più	3.40	4.10

Art. 44
Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.29	0.52

2	Campaggi, distributori carburanti	0.44	0.74
3	Stabilimenti balneari	0.66	0.75
4	Esposizioni, autosaloni	0.34	0.52
5	Alberghi con ristorante	1.01	1.55
6	Alberghi senza ristorante	0.85	0.99
7	Case di cura e riposo	0.89	1.20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0.90	1.05
9	Banche ed istituti di credito	0.44	0.63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.94	1.16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricenze	1.02	1.52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.78	1.06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.91	1.45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.41	0.86
Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.67	0.95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5.54	8.18
17	Bar, caffè, pasticceria	4.38	6.32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.57	2.80
19	Pluricenze alimentari e/o miste	2.14	3.02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0.34	10.88
21	Discoteche, night club	1.02	1.75

Tabella 4

Intervalli di produzione kgm^2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione kgm^2 anno	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.54	4.55
2	Campeggi, distributori carburanti	3.83	6.50
3	Stabilimenti balneari	5.80	6.64
4	Esposizioni, autosaloni	2.97	4.55
5	Alberghi con ristorante	8.91	13.64
6	Alberghi senza ristorante	7.51	8.70
7	Case di cura e riposo	7.80	10.54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7.89	9.26
9	Banche ed istituti di credito	3.90	5.55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8.24	10.21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8.98	13.34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5.85	9.34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.98	12.75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.72	7.53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5.91	8.34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48.74	71.99
17	Bar, caffè, pasticceria	38.50	55.61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5.00	24.68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18.80	26.55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3.00	95.75
21	Discoteche, night club	8.95	15.43

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Art. 45

Approvazione aliquote e tariffe

(Art. 1, comm. 682-683 L. 147/2013)

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, oltre che le aliquote IMU, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682 e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 46

Dichiarazione di imposta

(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 201/2011 (TARES).
4. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:
 - dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
 - dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
5. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 47

Riscossione del tributo

(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della TARI avviene in n. 3 rate di uguale importo scadenti il:
 - 31 agosto ;
 - 31 ottobre ;
 - 31 dicembre ;
4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 48

Funzionario responsabile

(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 49

Accertamenti

(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)

1. Il comune alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati

o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 50

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 51

Ravvedimento operoso

1. *La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.*
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 52

Importi di modesto ammontare

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12.00, gli importi fino a concorrenza dei quali

i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 53

Rimborsi

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
2. *Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.*

Art. 54

Compensazione ed acollo

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:*
 - a) *i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;*
 - b) *i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.*
2. *In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'acollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'acollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'acollo.*
3. *Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.*

TITOLO VI
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 55
Principi generali

Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 56
Informazione dei contribuenti

L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 57
Conoscenza degli atti e semplificazione

L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

I moduli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o

se gli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio

postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della

richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 58

Motivazione degli atti - Contenuti

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione: se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

- 1) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- 2) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- 3) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 59

Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 60

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, costanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente

entro
il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

imitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 61

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile cui all'art. 48

accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile parte dell'ufficio.

Art. 62

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento in via, soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento ammissibile di adesione;

giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

scorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la presentazione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Decorso il termine del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 63

Procedura per l'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 64

Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un 1/8.

Art. 65

Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore a € 500,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

all'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

perde il beneficio della riduzione della sanzione;

deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 24, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Art. 66

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 65, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 31/10/2012 e il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30/10/2013.

Art. 68 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 69 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 70 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


Art. 71 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 72 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Il Consigliere Anziano


Il Presidente


Il Segretario Comunale


Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informativo, si attesta e certifica che, la presente deliberazione

- è pubblicata all'Albo Pretorio on -line il giorno 18-09-14 ed annotata al n. 980 del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L. 18.06.09, n. 69 s.m.i.).
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 18-09-14 al con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)

Il Responsabile del procedimento

Li _____

Il Responsabile del sito istituzionale

Li _____

Il Segretario Comunale

Li _____

Si attesta

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con nota prot. n. _____ in data _____ ai Signori Capigruppo Consiglieri come prescritto dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale

Li _____

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. R. 44/91.

Li _____

Il Segretario Comunale _____

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segretario Comunale

Li 10-09-2014

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

_____ in data _____

_____ in data _____

Il dipendente incaricato
